

Rapporto di lavoro alle dipendenze di società estera - Legge regolatrice del rapporto di lavoro - Art. 6, paragrafo 2, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 - Criteri in mancanza di scelta espressa dalle parti - Criterio del "collegamento più stretto" - Verifica - Necessità - Fondamento.

In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di società estera, l'individuazione della legge regolatrice del rapporto di lavoro, in assenza di scelta operata dalle parti, deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 6, paragrafo 2, lettere a) e b) della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 e cioè quelli del luogo in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro o, in subordine, si trova la sede che ha proceduto ad assumerlo, essendo comunque tenuto il giudice, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, a verificare se, dall'insieme delle circostanze, risulti che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro Paese, dovendosi, in tal caso, applicare la legge di quest'ultimo con esclusione di qualsiasi altra.

Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30416 del 21/11/2019 (Rv. 655868 - 01)